

Deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2011, n. 17-1736

Art. 52 quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330. Espressione dell'intesa con lo Stato per autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto "Mortara-Alessandria - Rifacimento in Variante attraversamento Fiume PO DN 600 (24")", presentato dalla Societa' Snam Rete Gas.

A relazione degli Assessori Giordano, Ravello:

L'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (*Testo Unico sulle Espropriazioni*), modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, dispone che la costruzione e l'esercizio dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale è soggetta a un'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con le Regioni interessate, che “[...]sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti[...]”.

Con riferimento a tale norma, Snam Rete Gas S.p.A., con istanza del 23 novembre 2009, ha presentato al ministero dello Sviluppo Economico richiesta di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio del metanodotto “Mortara-Alessandria - Rifacimento in Variante attraversamento Fiume PO DN 600 (24”)”.

L'intervento in esame si rende necessario in seguito alla consistente migrazione del letto di magra del fiume che ha fortemente avvicinato il letto stesso alla risalita in sponda sinistra del metanodotto rischiando di creare nel tempo potenziali problematiche per la sicurezza della condotta. L'opera in oggetto consiste nel rifacimento, con metodologia di Trivellazione Orizzontale Controllata, del tratto di metanodotto Mortara - Alessandria DN 600 che attraversa in subalveo del Fiume Po. Il progetto prevede la posa di una nuova condotta della lunghezza di 3.780 m, di cui 1.300 m per la realizzazione dell'attraversamento del Fiume Po e 2.480 m per la realizzazione dei tratti di collegamento del nuovo tracciato al metanodotto in esercizio, e interessa il territorio dei Comuni di Bassignana, Pecetto di Valenza e Valenza in Provincia di Alessandria in Regione Piemonte e del Comune di Frascarolo in Provincia di Pavia in Regione Lombardia. Il progetto prevede, inoltre, la rimozione dei tratti di condotta posti fuori esercizio.

Per quanto riguarda l'aspetto procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione all'intervento in oggetto, il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con nota n. 0010477 del 24 giugno 2010, ha chiesto alle Regioni Piemonte e Lombardia di pronunciarsi in merito al progetto in esame ai sensi dell'art. 52-quinquies del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Con la medesima nota, in data 5 agosto 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la Conferenza dei Servizi ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. per l'autorizzazione dell'intervento in oggetto.

In attuazione della D.G.R. 25-3293 del 3 luglio 2006 in materia di procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei gasdotti

facenti parte della rete nazionale, la Direzione Ambiente, investita del ruolo di coordinamento, ha convocato una Conferenza dei Servizi interna ai sensi dell'art. 23 della l.r. 7/2005 per effettuare una ricognizione in merito alle autorizzazioni previste e all'esistenza di eventuali motivi ostativi per la realizzazione e l'esercizio dell'opera.

Nel corso dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 23 luglio 2010, ai fini della definizione dell'intesa è emersa la necessità di acquisire documentazione progettuale integrativa in merito agli aspetti paesaggistici e ambientali. Tale richiesta di integrazione è stata trasmessa al proponente e al Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 28934/DB10.06 del 4 agosto 2010.

Successivamente, Snam Rete Gas S.p.A., con nota REINV/NOCC/INNO/28820/BAD del 27 ottobre 2010 ha trasmesso le integrazioni progettuali richieste alla Direzione Ambiente, che, con nota n. 36817/DB10.06 del 2 novembre 2010 ha convocato una seconda seduta di Conferenza dei Servizi.

Nel corso dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 16 novembre 2010, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole e Valutazione di Incidenza positiva del Parco Fluviale del Po e dell'Orba, inviato con nota n. 939 del 28 settembre 2010, a condizione che:
 - 1) l'asportazione della tubazione da dismettere sia limitata al tratto che passa sotto i terreni agricoli e quindi non interessi né la parte più prossima alla sponda destra del fiume Po, quella in cui il soprassuolo è costituito da fitta vegetazione spontanea, né la parte che attraversa il Vallone delle Redini;
 - 2) per il ripristino vegetazionale in corrispondenza dei nuovi attraversamenti del Vallone delle Redini e del Vallone della Riera siano utilizzate le specie vegetali autoctone di seguito indicate, previa verifica con l'Ente Parco della provenienza e delle quantità:
 - farnia (*Quercus robur*);
 - carpino bianco (*Carpinus betulus*);
 - acero campestre (*Acer campestre*);
 - melo selvatico (*Malus sylvestris*);
 - ciavardello (*Sorbus torminalis*);
 - biancospino (*Crataegus monogyna*);
 - spincervino (*Rhamnus catharticus*).
- parere favorevole del Ministero dell'Interno, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria, inviato con nota n. 15692 del 26 ottobre 2010, a condizione che:
 - 1) i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata all'istanza e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, di cui al DM 17/04/09 ancorché non espressamente richiamati negli elaborati;
 - 2) a lavori ultimati, sia richiesta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria la visita di controllo in conformità a quanto disposto dall'art. 14 del D.P.R. 577/82 e dall'art. 3 del D.P.R. 12/01/98 n. 37 commi 1 e 5, producendo regolare istanza corredata dalla seguente documentazione redatta in originale o in copia conforme o secondo art. 2, comma 10, legge 191/1998:
 - dichiarazione di corretta installazione (secondo la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it, nella quale si dovrà fare espresso riferimento alle norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto – DM 17/04/09);
 - verbale collaudo;
 - verbali di verifica delle saldature;

in alternativa sarà possibile produrre tutte le certificazioni correttamente compilate previste dalla Circolare P681/4105 del 29/07/99;

3) a lavori ultimati, e comunque prima di esercire l'attività, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 37/98 dovrà essere richiesto il rilascio del certificato di prevenzione incendi secondo le modalità di cui all'art. 2 del DM 04/05/98, corredando l'istanza della documentazione riportata nel foglio allegato;

- parere favorevole del Comune di Pecetto di Valenza, inviato con nota n. 3568 dell'otto novembre 2010, subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) dovrà essere fornita garanzia di non interferenza delle lavorazioni presso il sedime della Via Po nel Comune di Pecetto di Valenza con la condotta di adduzione dell'acquedotto ivi esistente, all'uopo esibendo apposita documentazione cartografica, d'intesa con l'attuale soggetto gestore del servizio idrico integrato, A.M.V. di Valenza;

- 2) dovrà essere garantito il ripristino del manto viabile della viabilità comunale interessata dalla movimentazione del cantiere dei lavori in oggetto e del transito dei veicoli all'uopo utilizzati;

- parere favorevole del Settore regionale Copianificazione Urbanistica – Provincia di Alessandria, inviato con nota 587 del 12 novembre 2010;

- parere favorevole del Comune di Valenza, inviato con nota n. 29454 del 15 novembre 2010, subordinato al rispetto dei vincoli ambientali e delle precauzioni richiamate nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 5 novembre 2010, nonché delle seguenti prescrizioni:

- 1) la realizzazione dell'opera mediante trivellazione orizzontale non comporta particolari criticità se non nei punti individuati per l'installazione dei cantieri, dove dovrà essere posta ogni cura al fine di evitare danni alla rete viaria, idrografica minore e più in generale allo stato dei luoghi, che dovranno essere comunque bonificati e ripristinati alla fine dei lavori;

- 2) l'utilizzo della rete comunale e vicinale, da parte dei mezzi d'opera, potrà dar luogo a danneggiamenti di cui il tempestivo ripristino dovrà essere garantito dalla Snam Rete Gas;

- parere favorevole dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, Uffici di Alessandria e Torino, inviato con nota n. 40188 del 18 ottobre 2010, subordinato alle seguenti prescrizioni:

- 1) è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi definitivi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso i materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;

- 2) resta esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione concedente per quanto attiene alla responsabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in correlazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dell'alveo) in quanto resta obbligo di Snam Rete Gas S.p.A. mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno, all'uopo, ritenute necessarie, sempre previa approvazione dell'AIPO;

- 3) resta esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione concedente anche per la corretta esecuzione delle opere autorizzate che è soggetta a tutte le norme vigenti in materia idraulica, di lavori pubblici e di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 81/08; i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e in modo da non ledere i diritti altrui; Snam Rete Gas S.p.A. è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare ad AIPO, alla Regione Piemonte o ad altri, per causa dei lavori effettuati ed è responsabile degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuta ad eseguire a sua cura e spese sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendano comunque necessari a giudizio dell'AIPO in dipendenza dei lavori autorizzati; Snam Rete Gas S.p.A. tiene in ogni caso sollevata ed indenne l'AIPO, la Regione Piemonte e i loro funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenga danneggiato;

- 4) Snam Rete Gas S.p.A. dovrà informare l'AIPO della data di inizio e di ultimazione delle opere al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso;

- 5) Snam Rete Gas S.p.A. si impegna sin d'ora a provvedere al pagamento dei canoni demaniali che verranno fissati dal competente Ufficio Regionale;

6) l'AIPO tuttavia si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche la loro completa demolizione nel caso intervengano variazioni alle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse non siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del fiume Po;

- parere favorevole del Comune di Bassignana, inviato con nota n. 3335 del 2 agosto 2010, subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) che a lavori eseguiti venga garantito il ripristino dello stato dei luoghi iniziale mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo l'impatto ambientale e visivo degli impianti;

- 2) che venga garantito dalla Snam Rete Gas S.p.A. il ripristino della viabilità comunale e vicinale interessata dai lavori, dalla movimentazione del cantiere e dal transito dei mezzi e veicoli utilizzati per lo scopo con tempestivo ripristino degli eventuali danneggiamenti;

- parere del rappresentante del Settore regionale Programmazione Operativa che rileva l'assenza di elementi ostativi al raggiungimento dell'Intesa Stato – Regione e alla conseguente approvazione del progetto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, subordinato alle seguenti prescrizioni:

- 1) a seguito dell'approvazione del progetto i Comuni interessati dall'intervento dovranno adeguare la strumentazione urbanistica vigente e/o adottata recependo l'infrastruttura in oggetto.

Sono poi stati successivamente acquisiti i seguenti contributi:

- la Direzione Agricoltura, con nota n. 33936/DB1108 del 21 dicembre 2010 ha espresso parere favorevole all'espressione dell'Intesa a patto che siano ottemperate le misure di mitigazione ambientale contenute nella Relazione Paesaggistica allegata al progetto e siano recepite le seguenti prescrizioni progettuali e gestionali:

- 1) le aree agricole e naturali interessate dalla realizzazione del metanodotto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie; Snam Rete Gas S.p.A. dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino;

- 2) per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà;

- 3) il terreno agrario ottenuto dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, conservato in modo da non alterare le sue caratteristiche fisico-chimiche e riutilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale; gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria; tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno;

- 4) il taglio della vegetazione arborea spontanea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo; dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

- 5) al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi almeno nel triennio successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite;

- 6) durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità dei corsi d'acqua dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque; a tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il

contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;

7) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

8) in sede di progettazione e di realizzazione di interventi che interferiscano direttamente con l'alveo dei corsi d'acqua, occorre attenersi alla "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, individuando ed attuando le misure di mitigazione ambientale in essa indicate;

- il Settore regionale Attività Negoziale e Contrattuale, ESPROPRI – Usi Civici, con nota n. 1142/DB0710 del 10 gennaio 2011 ha espresso parere favorevole all'espressione dell'Intesa in materia di Usi Civici;

- la Direzione Pianificazione – Difesa del Suolo V.I.A. – Servizi Tecnici della Provincia di Alessandria, con nota n. 166500 del 23 dicembre 2010, dopo aver rilevato l'assenza di interferenze tra il metanodotto in progetto e le infrastrutture stradali appartenenti alla rete stradale provinciale, ha chiesto che nelle fasi successive della progettazione sia trasmessa, alla Direzione Viabilità della Provincia di Alessandria, una documentazione tecnica integrativa che espliciti gli interventi necessari per la cantierizzazione delle opere, nonché la tipologia, il numero di veicoli ed i percorsi previsti degli automezzi utilizzati nella fase di costruzione dell'opera in oggetto al fine della quantificazione delle problematiche viabilistiche e della verifica dell'interessamento alla rete infrastrutturale provinciale a seguito degli interventi previsti;

- il Settore regionale Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico Alessandria, con le note n. 95072 e n. 95071 del 30 dicembre 2010 ha espresso parere favorevole all'espressione dell'Intesa subordinato all'osservanza delle prescrizioni richiamate nelle determinazioni dirigenziali n. 3539 e n. 3540 del 30 dicembre 2010 e di seguito riportate:

1) tutte le opere in progetto dovranno essere realizzate nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle tavole di progetto allegate all'istanza;

2) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Alessandria;

3) durante l'esecuzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

4) Snam Rete Gas dovrà comunicare al Settore Decentrato OO. PP. e difesa assetto idrogeologico di Alessandria a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione Snam Rete Gas dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;

5) Snam Rete Gas, previa autorizzazione del Settore Decentrato OO. PP. e difesa assetto idrogeologico di Alessandria, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

6) il presente parere ha validità per 24 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento ministeriale rilasciato ai sensi del DPR n. 327/2001 e s.m.i. e pertanto i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di nullità del parere stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali

sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7) il parere è rilasciato sulla base delle situazioni morfologiche – idrauliche attuali, pertanto il Settore Decentrato OO. PP. e difesa assetto idrogeologico di Alessandria si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca del presente parere nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;

8) prima dell'inizio dei lavori, SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà acquisire la concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale ai sensi delle leggi regionali 20/2002 e 12/2004 e del relativo regolamento di attuazione, n. 14/R del 6 dicembre 2004;

• il Settore regionale Risanamento Acustico, Elettromagnetico e Atmosferico, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica in data 13 gennaio 2011, esprime parere favorevole subordinato al rispetto delle seguenti raccomandazioni da attuare durante la fase di realizzazione dell'opera:

1) dovranno essere utilizzati mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;

2) i gruppi elettrogeni utilizzati, quale fonte primaria e continuativa di energia elettrica per il cantiere, se equipaggiati con motori a ciclo diesel, dovranno essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di particolato;

3) tutte le macchine operatrici "off road" dotate di motore a combustione a ciclo diesel avente una potenza nominale superiore a 37 kW dovranno essere dotate di specifici sistemi (trappole) per il contenimento delle emissioni di particolato;

4) i programmi di manutenzione dovranno prevedere interventi specificatamente finalizzati a mantenere a livelli ottimali le prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate; in particolare tali interventi dovranno interessare gli impianti di abbattimento polveri, gli apparati di bagnatura, i generatori di calore (bruciatori) e i motori a combustione interna installati su mezzi mobili o impianti fissi nonché, in generale, lo stato di efficienza di ogni altro apparato che possa incidere sulle emissioni complessive del cantiere;

5) le piste di cantiere dovranno essere periodicamente bagnate al fine di limitare l'emissione di polveri per sollevamento; nei periodi di scarsa piovosità dovrà essere effettuata anche la bagnatura periodica del materiale proveniente dallo scavo della trincea e accantonato a fianco della pista;

6) dovranno essere realizzati idonei dispositivi di lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere;

7) dovranno essere utilizzati teli protettivi a chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti;

8) durante tutte le fasi di cantiere, dovranno essere rispettati i vigenti limiti di zona, adottando gli accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo, quali il posizionamento delle attività più rumorose ad adeguata distanza dai recettori e l'utilizzo di barriere acustiche mobili.

Pertanto, in considerazione del fatto che il gasdotto "Mortara Alessandria" è inserito nella Rete Nazionale Gasdotti ex art. 9 del d.lgs. 164/2000, che sotto il profilo localizzativo e strutturale non produce impatti significativi e che l'intervento non è assoggettato alla procedura di VIA secondo la normativa statale e regionale;

in considerazione del fatto che l'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti;

ritenuta la necessità di prevedere l'osservanza delle prescrizioni e raccomandazioni, come precedentemente illustrato;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 25 – 3293 del 3 luglio 2006;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 54-1127 del 30 novembre 2010

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- a) di esprimere l'Intesa, di cui all'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sul progetto di costruzione ed esercizio del metanodotto "Mortara-Alessandria - Rifacimento in Variante attraversamento Fiume PO DN 600 (24)", presentato dalla Società Snam Rete Gas;
- b) di dare atto che l'autorizzazione unica del Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante allo strumento urbanistico vigente;
- c) di stabilire che l'intesa è vincolata al rispetto delle prescrizioni illustrate in premessa, da richiamarsi espressamente nel provvedimento unico ministeriale;
- d) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza ai Comuni di Bassignana, Pecetto di Valenza e Valenza, nonché alla Snam Rete Gas S.p.A..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)